

“ La dichiarazione deve indicare:

“ 1° Le località in cui ha luogo la presa d'acqua e la sua restituzione;

“ 2° L'uso a cui l'acqua serve;

“ 3° La quantità approssimativa dell'acqua che potrà essere designata anche colla semplice indicazione della superficie irrigata o dalla natura ed importanza dell'edificio a cui serve;

“ 4° Il titolo ed in mancanza di questo la durata del possesso.

“ Tale dichiarazione dovrà essere fatta entro due anni dalla approvazione degli elenchi delle acque pubbliche, di ciascheduna provincia.

“ Trascorso detto termine gli utenti che non avessero fatto la dichiarazione saranno assoggettati ad una multa pari al canone annuo che avrebbero dovuto pagare.

“ Eguale multa sarà inflitta per ogni anno successivo fino a che non sia fatta la dichiarazione; però trascorso un triennio l'amministrazione potrà sospendere l'uso delle acque. „

(È approvato.)

“ Art. 28. Gli elenchi delle acque pubbliche, di cui al precedente articolo, saranno formati dal Ministero dei lavori pubblici e pubblicati in tutte le provincie interessate nel corso d'acqua.

“ Gli interessati avranno diritto di presentare entro un termine di tre mesi i loro reclami.

“ Gli elenchi verranno approvati per decreto reale sentiti i Consigli provinciali, delle provincie interessate nel corso d'acqua, il Consiglio dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato e salvo, in caso di controversia, la competenza del potere giudiziario. „

All'ultimo capoverso di quest'articolo l'onorevole Mantellini propone la seguente aggiunta, e cioè che dopo le parole “ e salvo in caso di controversia „ si aggiunga *nei rapporti del canone.* „

L'onorevole Mantellini ha facoltà di parlare.

Mantellini. Comincerò dal parlare sugli elenchi delle acque pubbliche, “ di cui nel precedente articolo, e che saranno formati dal Ministero dei lavori pubblici, e pubblicati in tutti gli uffici interessati ai corsi d'acqua, „ per pregare l'onorevole ministro a pubblicare gli elenchi delle derivazioni dell'articolo 24, senza aspettare che si pubblicino gli elenchi delle acque pubbliche.

Sarà molto difficile il fare gli elenchi delle acque pubbliche; o molto più di quello che non sarà il fare gli elenchi delle concessioni annue.

E se l'accertamento dei titoli sarà da rimandare a due anni dopo la pubblicazione dell'elenco

delle acque pubbliche, quell'accertamento sarà rimesso alle calende greche.

Dove si richiama la competenza giudiziaria ho proposto col mio emendamento di restringere questa competenza giudiziaria sulla questione del canone, questione di *mio* e di *tuo*, questione di diritto civile.

Perchè a lasciare l'articolo com'è, potrebbe per avventura questa competenza compromettere il buon regime delle acque pubbliche, che va riservato alla competenza amministrativa. Ne verrebbe infatti una offesa, o ne potrebbe venire dalla sua più larga interpretazione, all'articolo primo, lettera *f*, della legge sulle opere pubbliche e segnatamente all'articolo 124 della legge medesima.

L'articolo 1° pone fra le attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici *a* ecc., *f*. “ Il regime e la polizia delle acque pubbliche, e così dei fiumi, torrenti, laghi, rivi e canali di scolo artificiale; „ i progetti e le opere “ relative alla derivazione delle acque pubbliche. „ Vedete quanto questo articolo è più largo dell'articolo 427 del Codice; ma di ciò parleremo dopo.

L'articolo 124 della legge sulle opere pubbliche poi dispone così: “ Spetta esclusivamente all'autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere che nuociono al buon regime delle acque pubbliche, ... a quelle delle derivazioni legalmente stabilite, ed all'animazione dei molini ed opificii sopra le dette acque esistenti. „

E l'articolo 124 finisce col vietare innanzi ai giudici ordinari, nelle cause di danni, perfino il discutere le questioni già risolte in via amministrativa.

Non mi pare che ci sarà difficoltà per distinguere le questioni di canone; da riservare ai tribunali, da quelle sul buon regime delle acque pubbliche da lasciare alle decisioni amministrative.

Gli articoli 427 e 430 del Codice civile, pongono solo i fiumi e torrenti tra i beni del demanio pubblico, mentre la legge sulle opere pubbliche parla di fiumi, torrenti, canali, rivi artificiali, ecc.

Ora qual'è il fiume? Quello che scorre d'estate e d'inverno; qual'è il torrente? Quello che scorre solamente l'inverno. Qual'è il rivo? Il rivo si distingue dal torrente dalla sua grandezza e dall'opinione del vicinato: *existimatio circumcolentium*, dice il testo.

Di fronte al regime delle acque pubbliche, in quest'attribuzione data dalla legge al ministro dei lavori pubblici, non potete uscire dalla competenza amministrativa. Mentre nessuno contrasta